

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2336

**Cont. 244/14/SC. Eredi De Masi Cosimo c/Regione Puglia. Autorizzazione transazione - Approvazione schema atto di transazione.**

Il Presidente con delega all'Agricoltura e in materia di Riforma Fondiaria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" della Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria - confermata dalla Dirigente della stessa Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

In data 28 giugno 2013 i germani De Masi Assunta Giuseppa, De Masi Giovanna, De Masi Maria e De Masi Salvatore, eredi di De Masi Cosimo, già assegnatario dell'ERSAP - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - soppresso con L.R. n. 9/93, le cui funzioni sono state trasferite con la stessa legge a questa Amministrazione, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedevano innanzi al Tribunale di Lecce il riconoscimento della proprietà piena ed esclusiva dell'appezzamento di terreno, assegnato dall'ex ERSAP al loro congiunto, sito in agro di Lecce (oggi agro di Trepuzzi), località Casalabate, in contrada "Provenzani", costituito da due corpi distinti e separati, identificati in Catasto, il primo al foglio 11 del Comune di Lecce (oggi foglio 41 del Comune di Trepuzzi), particelle 81, 243, 244, 536, 113, 595, 985, 986, 114, 645, 709, 710, 960, 961 e al foglio 12 del Comune di Lecce (oggi foglio 42 del Comune di Trepuzzi) particelle 368, 1263, 2577; e il secondo al foglio 12 del Comune di Lecce (oggi foglio 42 del Comune di Trepuzzi) particelle 342, 588, 1312, 1385, 2410, 2411 della estensione complessiva di are 77,24;

- la Regione Puglia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte in suo danno dai ricorrenti, in quanto ritenute infondate e comunque non provate;

- con ordinanza resa in data 31.03.2015, in accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, veniva loro riconosciuta la proprietà piena ed esclusiva dei terreni in due corpi distinti e separati, censiti in Catasto al foglio 11 particelle 81, 243, 244, 536, 113, 595, 985, 986, 114, 645, 709, 710, 960, 961 ed al foglio 12 particelle 342, 588, 1312, 1385, 2410, 241 della estensione complessiva di are 77,24;

- all'interno del provvedimento in oggetto è stata omessa l'indicazione relativa al foglio 12 particelle 368, 1263, 2577, ulteriormente identificative del terreno in oggetto;

- avverso detta pronuncia la Regione Puglia interponeva appello con atto notificato in data 29.04.2015;

- gli eredi De Masi si costituivano in giudizio con il ministero dell'avv. Gaetano De Mauro, deducendo quanto leggesi nella comparsa di risposta del 07.09.2015;

- nelle more del giudizio, gli appellati con nota pervenuta al Servizio competente in data 22/06/2017 (prot. arrivo 0014562) hanno proposto una definizione bonaria della controversia in essere, alle seguenti condizioni:

*Art. 1. La Regione Puglia rinuncia all'atto di appello, riconoscendo piena efficacia del provvedimento del 31.05.2015 emesso dal Tribunale di Lecce, all'interno del procedimento civile n. 3814/2013 R.G.;*

*Art. 2. I germani De Masi Assunta Giuseppa, De Masi Giovanna, De Masi Maria e De Masi Salvatore, in proprio e nella loro qualità di eredi di De Masi Cosimo, a loro volta rinunciano a ripetere dalla Regione Puglia le spese così come liquidate nel provvedimento appena richiamato;*

*Art. 3. Le spese ed onorari del giudizio di appello restano interamente compensati tra le parti. I rispettivi difensori rinunciano al vincolo di solidarietà.*

*Inoltre, gli appellati hanno chiesto la precisazione che il terreno oggetto della controversia sia identificato anche con l'indicazione relativa al foglio 12, particelle 368, 1263, 2577, nonché la reciproca dichiarazione di soddisfazione e rinuncia ad alcuna altra istanza, richiesta, pretesa o rivendicazione di natura economica, in relazione a quanto ha formato oggetto della res litigiosa, con l'impegno reciproco alla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c..*

Tanto premesso, la Sezione competente con nota del 11/07/2017 prot. 0016022 ha valutato la convenienza di una definizione bonaria della vicenda alle condizioni espresse, in considerazione dell'alea del giudizio, acquisendo in sede di consultazione anche il parere favorevole dell'Avvocato regionale costituito in giudizio.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE EX L.R. 18/06 – art. 4 comma 3° lett. c)

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta sulla base del parere favorevole espresso dall'Avvocato regionale con la sottoscrizione della presente deliberazione e tenuto conto del parere espresso dalla Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – nonché delle previsioni di cui alla L.R. 34/09 – art. 31 – esprime, ai soli fini deliberativi, parere favorevole ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della Legge Regionale 26.06.2006 n. 18.

#### **Garanzie di riservatezza**

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA**

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lett. K della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di addivenire alla transazione con i sigg.ri De Masi, secondo patti, condizioni e modalità di cui alle premesse riportate nello schema del verbale di transazione, allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di incaricare il Dirigente del Servizio Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria alla sottoscrizione del citato atto di transazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale in versione integrale, con esclusione dell'Allegato A riportante dati riservati e/o personali.
6. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – agli eredi De Masi.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. "Raccordo delle Strutture Provinciali" (Antonio Alberto Isceri)

IL DIRIGENTE della Sezione "Demanio e Patrimonio" (Costanza Moreo)

L'AVVOCATO incaricato (Domenico Castellaneta)

L'AVVOCATO Coordinatore (Rossana Lanza)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON ravvisa osservazioni.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Risorse fin. e strumentali, pers. e org." (Angelosante Albanese)

IL PRESIDENTE (Michele Emiliano)

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;  
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione  
a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

1. di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di addivenire alla transazione con i sigg.ri De Masi, secondo patti, condizioni e modalità di cui alle premesse riportate nello schema del verbale di transazione, allegato A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Dirigente del Servizio Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria alla sottoscrizione del citato atto di transazione;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale in versione integrale, con esclusione dell'Allegato A riportante dati riservati e/o personali.
5. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria – agli eredi De Masi.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



- gli eredi De Masi si costituivano in giudizio con il ministero dell'avv. Gaetano De Mauro, deducendo quanto leggesi nella comparsa di risposta del 07.09.2015;
- nelle more del giudizio, gli appellati con nota pervenuta al Servizio competente in data 22/06/2017 (prot. arrivo 0014562) hanno proposto una definizione bonaria della controversia in essere.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne rappresenta il primo patto espresso, le parti costituite decidono di transigere la controversia alle seguenti condizioni:

*Art. 1) La Regione Puglia rinuncia all'atto di appello, riconoscendo piena efficacia del provvedimento del 31.05.2015 emesso dal Tribunale di Lecce, all'interno del procedimento civile n. 3814/2013 R.G.;*

*Art. 2) I germani De Masi Assunta Giuseppa, De Masi Giovanna, De Masi Maria e De Masi Salvatore, in proprio e nella loro qualità di eredi di De Masi Cosimo, a loro volta rinunciano a ripetere dalla Regione Puglia le spese così come liquidate nel provvedimento appena richiamato;*

*Art. 3) Le spese ed onorari del giudizio di appello restano interamente compensati tra le parti. I rispettivi difensori rinunciano al vincolo di solidarietà.*

**PRECISANO** le parti che il terreno de quo va identificato anche con l'indicazione relativa al foglio 12, particelle 368, 1263, 2577.

**DICHIARANO** le parti che non è residua alcuna altra istanza, richiesta, pretesa o rivendicazione di natura economica, in relazione a quanto ha formato oggetto della res litigiosa, essendo stato tutto già previsto e consacrato nel presente documento.

*Il Giudizio di Appello sarà cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c..*

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO in ..... il .....

Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio  
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio,  
ONC e Riforma Fondiaria  
Avv. Costanza Moreo

De Masi Assunta Giuseppa

De Masi Giovanna

**REGIONE PUGLIA**  
La Dirigente della Sezione  
Demanio e Patrimonio  
MOREO Costanza

De Masi Maria

De Masi Salvatore